

Al Ministro della Pubblica Istruzione
On.le Giuseppe Fioroni
Al Capo Dipartimento per l'Istruzione
Dr. Giuseppe Cosentino
Al Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici
Dr. Mario Giacomo Dutto

Oggetto : Richiesta accesso documenti.

Signor Ministro, Egregi Direttori,
la scrivente Associazione chiede di avere accesso, ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni, ai seguenti documenti.

I) “NOTE DI ACCOMPAGNO” AI DD.MM. N.6 / 07 E N. 7 / 07.

α) DISCRIMINAZIONI CENSURATE

Le discriminazioni che si contestano e che motivano in generale la richiesta di accesso sono contenute nelle previsioni dei DD.MM. N.6 / 07 e N. 7 / 07 e della C.M. N.20/07; e sono state rispettivamente censurate prima nei diretti confronti con i Dirigenti preposti e con gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, poi – relativamente al D.M. N.6 / 07 ed alle connesse previsioni della C.M. N.20/07 – presso il TAR Lazio con ricorso notificato il 19/3/07; mentre, relativamente al D.M. N.7 / 07 ed alle connesse previsioni della C.M. N.20/07, sono in corso di ulteriore chiarimento.

β) MOTIVAZIONI SPECIFICHE DELL'ACCESSO

IA) “NOTE DI ACCOMPAGNO” AL D. M. N.6 / 07.

Durante i molti colloqui avuti con i Dirigenti della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, ci è stato più volte significato che per la stesura definitiva del D. M. n.6 / 07, poi firmata dal Ministro, erano state prodotte dalla Direzione “agli Uffici competenti” (o “superiori”) “per le valutazioni necessarie” alcune “**Note di accompagnamento**”, ossia alcuni **“appunti esplicativi a supporto delle scelte fatte”** nel D.M., in particolare ad esplicitazione di quelle scelte di suddivisione della lettera (c) (“docenti”) dell’art.4 co.3 della legge n.425/97 come modificata dalla legge n.1 / 07 - **suddivisione della lettera (c) effettuata nella stesura dell’art.5 del D.M. n.6/07 che la scrivente Associazione ha censurato nel proprio ricorso pendente presso il TAR del Lazio.** E la non contestazione da parte dei predetti “Uffici competenti” (o “superiori”) di tali “Note di accompagnamento” veniva presentata a noi **come prova del consenso ai livelli più alti del Ministero alle scelte di suddivisione della predetta lettera (c)** compiute dalla Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici – e quindi della intangibilità di tali scelte.

Nella presente fase di contenzioso **necessita dunque alla scrivente Associazione, ai fini di una piena tutela in giudizio, oltre che per la futura tutela sindacale della categoria rappresentata, conoscere:** a) l’effettiva esistenza o meno di tali “Note di accompagnamento”; b) il loro puntuale contenuto, al fine di definire le **effettive** ragioni della scelta di discriminazione nei riguardi dei docenti diplomati compiuta nel predetto art.5 del D. M. n.6 / 07, motivate verbalmente dai Dirigenti responsabili con **ragioni volta a volta assai diverse (da presunte ragioni “di opportunità” a presunte ragioni “di diritto”)**; c) i destinatari di tali “Note di accompagnamento”; d) l’eventuale esistenza di risposte scritte alle predette “Note” da parte degli Uffici destinatari, ed il contenuto di tali eventuali risposte.

[Si prescinde invece dalla richiesta di accesso ad eventuali pari “Note” in relazione alla scelta – che pure giudizialmente si contesta - di procedere all’emanazione dello stesso D.M. senza adempiere alla procedura prevista per legge, salvo che tali ultime note siano parte di un unico testo insieme con quelle sopra citate alle quali si richiede l’accesso]

IB) “NOTE DI ACCOMPAGNO” AL D. M. N. 7 / 07.

Qualora vi siano pari **“Note di accompagnamento” per il D. M. n. 7 / 07, si chiede di avere accesso anche ad esse, onde poter valutare se le discriminazioni** recate anche da tale altro D.M. nei riguardi della categoria dall’AID rappresentata **discendano da precise scelte, evidentemente collegate con quelle adottate per motivare le discriminazioni introdotte con il D. M. n.6 / 07, o da semplice inavvertenza** – come ci è stato sostanzialmente rappresentato in sede di confronto sul D. M. n. 7 / 07 e sulla C.M. n.20/07, accogliendo gran parte delle nostre osservazioni **(ma mantenendo il testo degli allegati del D. M. n. 7 / 07 nella formulazione escludente l’indicazione delle materie insegnate dai docenti diplomati e formulazioni della C.M. n.20/07 che paiono tuttora discriminare la loro nomina a commissari esterni** – CIRCOSTANZA CHE SE VERIFICATA POTRÀ COMPORTARE UN ULTERIORE NOSTRO RICORSO AL TAR).

II) DOCUMENTI COSTITUTIVI ED OPERATIVI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.20 / 2007.

(A) PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI PER GLI ESAMI DI STATO.

(B) BOZZE INIZIALI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.20 / 2007.

α) DISCRIMINAZIONI CENSURATE

Durante i confronti avuti con i Dirigenti preposti sulle modifiche da apportare alle previsioni del D. M. n. 7 / 07 [*modifiche poi recate informalmente (ossia senza la pur necessaria rettifica formale del D.M.) con la C.M. n.20/07*] per eliminare le discriminazioni /imprecisioni verso i docenti diplomati (“ITP” e docenti di “Trattamento testi”) e di arte applicata, ci era stato confermato che con le precisazioni da noi richieste e concordate, poi introdotte nella C.M. n.20/07, VENIVANO ELIMINATE DI FATTO TUTTE LE PREVISIONI CHE IMPEDIVANO, O LIMITAVANO/POSTICIPAVANO RISPETTO AGLI ALTRI DOCENTI, LA NOMINA DEI SUDETTI DOCENTI - docenti per i quali negli Allegati del D. M. n. 7 / 07 non erano state indicate le rispettive classi di concorso, riportate ora, dopo il nostro intervento, in allegato alla C.M. n.20/07.

Viceversa, con la pubblicazione degli “Allegati” della C.M. n.20/07 abbiamo progressivamente verificato:
(1) la riproposizione/introduzione di una grave previsione discriminatoria formale; (2) la mancata correzione di una dizione erroneo/discriminatoria; (3) la possibilità certezza della discriminazione degli “ITP” e degli “IAA” anche nella nomina a Commissario esterno in base al divieto di indicazione del codice della materia; (4) la possibilità della discriminazione degli “ITP” e degli “IAA” anche nella nomina a Commissario esterno in base alla precedenza a docenti in possesso di laurea .

(1) RIPROPOSIZIONE/INTRODUZIONE DI UNA GRAVE PREVISIONE DISCRIMINATORIA FORMALE

Si evidenzia il tenore INDEBITAMENTE E FORMALMENTE DISCRIMINATORIO della previsione riportata alla 13^a riga della “Sezione Dati d’Insegnamento” – «Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata dovranno indicare esclusivamente il codice della classe di concorso» [mentre per gli altri docenti è previsto, alla riga 1^a della stessa Sezione, anche l’obbligo di «indicare il codice della materia corrispondente a quella d’insegnamento...»] – previsione che non abbiamo potuto chiedere di eliminare poiché gli Allegati NON ci sono stati mostrati prima dell’emanazione della C.M. n.20 del 16/2/07 (né risulta siano stati mostrati alle OO.SS. maggiormente rappresentative nel formale incontro del 9/2/07 - e quindi, a loro volta, neppure tali OO.SS. hanno potuto visionarli prima dell’emanazione).

Si tratta, da un lato, di una sorta di “conseguenza” dell’originaria previsione erronea o volutamente discriminatoria costituita dalla indicazione negli Allegati del D. M. n. 7 / 07 delle sole classi di concorso dei docenti di TAB. A accanto ai codici di nomina delle materie insegnate anche dagli “ITP” e dagli “IAA”- e dunque una RIPROPOSIZIONE DI TALE INDEBITA PREVISIONE , nonostante ora, dopo il nostro intervento, le classi di concorso degli “ITP” e degli “IAA” siano riportate, a correzione, in allegato alla C.M. n.20/07 stessa.

Dall’altro lato, si tratta però di una NUOVA INTRODUZIONE DI UNA GRAVE PREVISIONE DISCRIMINATORIA FORMALE, proprio perché questa nuova situazione previsionale, recata dal testo corretto e dagli Allegati della C.M. n.20 del 16/2/07, comportava esattamente la scelta opposta a quella attuata: cioè, comportava la pari indicazione per tutte le componenti docenti della propria classe di concorso e del codice della propria materia di insegnamento, anche qualora sia svolta in compresenza .

Ed allora viene ovviamente da chiedersi: PERCHÉ i medesimi Dirigenti che avevano con l’AID concordato l’eliminazione della DISCRIMINAZIONE IMPLICITA costituita dalla non menzione delle classi di concorso degli “ITP” e degli “IAA” negli Allegati del D. M. n. 7 / 07 procedono - negli Allegati della stessa C.M. n.20 del 16/2/07 ove si corregge quella discriminazione - ad introdurre la NUOVA DISCRIMINAZIONE ESPLICITA?

Per quale motivo gli “ITP” e gli “IAA” che insegnano in classi terminali non debbono indicare la loro materia di insegnamento? Forse che per i Dirigenti estensori tali docenti “non la insegnano realmente”?

Insomma, viene marcata una discriminazione procedurale e sostanziale inaccettabile, ma anche inspiegabile – a meno che: (1) i redattori del testo abbiano ritenuto/ritengano che la titolarità “vera” della materia scolastica insegnata in compresenza sia del docente la cui classe di concorso è collocata in TAB. A (!); e/o (2) i redattori del testo abbiano avuto almeno l’intenzione di preconstituire una differenziazione nei confronti (a danno) delle due categorie docenti suddette. Posizioni entrambe insostenibili.

(2) MANCATA CORREZIONE DI UNA DIZIONE ERRONEO/DISCRIMINATORIA

Alla luce della grave previsione discriminatoria sopra descritta viene in evidenza anche la mancata correzione di una dizione erroneo/discriminatoria che avevamo segnalato nella bozza della C.M. n.20/07,

al pari di quella relativa alla dizione “abilitazione” [poi effettivamente corretta in “abilitazione o idoneità”(quest’ultima riferita ai docenti diplomati), come chiedevamo].

Infatti, la nostra omologa richiesta di precisare che ove, allo stesso art.6 del D.M. n.6 / 07, è detto “titolo di laurea” si debba intendere “titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento”[e cioè sia laurea che, rispettivamente, diploma] , non è stata accolta nel testo finale della C.M. n.20/07, nonostante l’iniziale consenso espresso dai redattori : l’abbiamo inizialmente interpretato come una svista o una sottovalutazione di importanza; non vorremmo che si trattasse invece di un goffo tentativo di mantenimento di un discrimine o, addirittura, del residuo tuttora operante di un’iniziale intenzione di esclusione radicale per i non laureati e abilitati anche dalla nomina a commissari esterni.

(3) POSSIBILITÀ DI DISCRIMINAZIONE DEGLI “ITP”E DEGLI “IAA” ANCHE NELLA NOMINA A COMMISSARIO ESTERNO IN BASE AL DIVIETO DI INDICAZIONE DEL CODICE DELLA MATERIA

A detta di docenti di informatica che ci hanno contattato dopo la pubblicizzazione del suddetto nostro ricorso al TAR, le dizioni delle “Istruzioni per la compilazione” della “Scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato-a.s.2006-2007”, alla pagina 5 dell’ “Allegato 3 – Modello ES-1” accluso alla predetta C.M. n.20/07, paiono chiaramente evidenziare il permanere di una patente DISCRIMINAZIONE EFFETTIVA rispetto alle nomine nei riguardi degli “ITP”e degli “IAA” in conseguenza della procedura specifica per essi prescritta.

Infatti, al di là della suddetta FORMALE DISCRIMINAZIONE recata dalla previsione sopra riportata («Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata dovranno indicare esclusivamente il codice della classe di concorso»), tale disparità di previsione parrebbe PRESSOCHÉ CERTAMENTE comportare, nella ordinaria gestione del programma di nomine dei commissari esterni, UNA OMOLOGA MATERIALE DISCRIMINAZIONE dei predetti insegnanti tecnico pratici e insegnanti di arte applicata, che si vedrebbero postposti nella nomina alle altre tipologie di docenti, i quali hanno indicato anche il codice di nomina per la rispettiva materia di insegnamento e di nomina:

IN SOSTANZA, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata verrebbero nominati solo in via residuale, nell’esclusivo caso in cui fossero indisponibili docenti di Tabella A per le stesse materie d’esame da essi pur PARITARIAMENTE insegnate!

E d’altronde, tale discriminazione si evidenzia anche coordinando le dizioni del testo (che conosceamo) della C.M. n.20/07 con le suddette previsioni delle “Istruzioni per la compilazione” (che abbiamo conosciuto, come dicevamo, solo dopo l’emanazione della circolare).

Infatti nella CM 20/07, al punto 2.3, nelle ultime tre righe di pag.19, si dice:

«Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avverranno prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso.»

Ma – fanno notare i colleghi informatici – “se per agli “ITP” e gli “IAA” non si permette di specificare la materia di insegnamento, ma soltanto la classe di concorso, qualsiasi programma informatico andrà ad infilare tali due categorie di docenti in quel “successivamente”. E di fronte a tale considerazione non si può che chiedere all’Amministrazione la prova (se vi è) del contrario di quanto tali esperti ci dicono.

[E comunque, indipendentemente da come ipotizziamo si comporterà il software ministeriale, resta la domanda sopra esposta sulla motivazione della discriminazione introdotta: anche se il software si rivelasse alla fin fine "virtuoso", non operando la discriminazione che temiamo, viene marcata una discriminazione procedurale e sostanziale totalmente illegittima.]

(4) POSSIBILITÀ DI DISCRIMINAZIONE DEGLI “ITP”E DEGLI “IAA” ANCHE NELLA NOMINA A COMMISSARIO ESTERNO IN BASE ALLA PRECEDENZA A DOCENTI IN POSSESSO DI LAUREA

MA VI È DI PIÙ.

L’obbligo di indicare il possesso di “un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica” – ribadito a pag.2 dell’ “Allegato 3 - Modello ES-1” accluso alla predetta C.M. n.20/07 nonché alla 17^e 18^ riga della “Sezione Dati d’Insegnamento”, ivi aggiungendo «poiché tali informazioni vengono utilizzate come criterio di nomina» (e senza alcuna precisazione, in entrambi i casi, che possa far ritenere che ci si riferisca alle sole nomine a presidente e non anche a quelle a commissario esterno) – INDUCE ALTRESÌ A TEMERE FONDATAMENTE CHE I “NOMINANDI” A COMMISSARIO VENGANO “SELEZIONATI” dal Sistema Informatico della Pubblica Istruzione, sulla base delle “Istruzioni” cennate e del coerente Programma su di esse elaborato, NON SOLO IN RELAZIONE ALLA INDICAZIONE O MENO DEL CODICE DI NOMINA (preclusa

esplicitamente, come si diceva, ai docenti tecnico-pratici e di arte applicata) MA ANCHE (COME GIÀ ESPLICITAMENTE PER LA NOMINA A PRESIDENTE) AL POSSESSO O MENO DI UNA LAUREA ALMENO QUADRIENNALE O SPECIALISTICA (il cui mancato possesso discriminerebbe anche gli insegnanti di trattamento testi, ovviamente salvo le acquisizioni del titolo a livello personale).

E' APPENA IL CASO DI RICORDARE COME LE SUDETTE EVENTUALI CONSEGUENZE DISCRIMINATORIE DELLE COMUNQUE SCORRETTE DIZIONI DELLA C.M. N.20/07 , OLTRE A VIOLARE IN MODO ECLATANTE I DIRITTI DEI DOCENTI CHE NE RISULTEREBBERO DISCRIMINATI, VIOLEREBBERO IN ENTRAMBI I CASI IN MODO PATENTE LO STESSO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 6 DEL D.M. N.6 / 07 (ove nella nomina di commissari esterni non si indicano differenziazioni di alcun tipo tra docenti, ed in particolare né in relazione alla compresenza né in relazione ai titoli di studio posseduti) **nonché, in parte almeno, lo spirito della stessa C.M. n.20/07**(ove si precisa – su nostra richiesta – che ove è scritto “abilitazione” si deve intendere “abilitazione o idoneità”, riferendosi così anche ai docenti tecnico-pratici tra i nominandi commissari esterni).

Insomma, IN TUTTE E DUE I CASI DI DIZIONI DISCRIMINATORIE (per l'indicazione o meno del *codice della materia* e per l'indicazione del possesso o meno della *laurea*) **siamo (o comunque assai probabilmente o quasi certamente potremmo essere) dunque di fronte ad un provvedimento ANCHE MATERIALMENTE DISCRIMINATORIO, OLTRE CHE INDEBITO E FORMALMENTE DISCRIMINATORIO.**

β) MOTIVAZIONI DELL'ACCESSO

L'esigenza di appurare l'effettiva presenza di tale – almeno apparentemente lampante – DOPPIA DISCRIMINAZIONE MATERIALE **motiva le richieste di accesso qui sopra elencate** [*richieste che evidentemente verrebbero meno solo se il MPI ci dichiarasse che effettivamente le discriminazioni materiali da noi temute sono entrambe in atto: in tal caso, ovviamente, avanziamo fin d'ora la ferma richiesta di immediata eliminazione delle accennate discriminazioni*, in particolare tramite rettifica del programma di gestione delle nomine, se necessario unita a ripetizione delle domande da parte dei docenti tecnico-pratici e di arte applicata con indicazione del codice della materia insegnata come previsto per gli altri docenti]. **Infatti:**

II A) PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI PER GLI ESAMI DI STATO:

La sottoposizione a perizia di parte di tale programma è l'unico accertamento che potrà garantire la sperata non discriminatorietà (o, al contrario, provare la discriminatorietà temuta) nei riguardi dei docenti tecnico-pratici e di arte applicata ai predetti fini della nomina a commissari esterni . **La necessità di accertamento peritale motiva la richiesta di accesso.**

II B) BOZZE INIZIALI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.20/2007:

La prima bozza di C.M. illustrataci il 25/01 e il 2/02, a differenza di quella mostrataci il 7/02, non prevedeva l'obbligatorietà della domanda di commissario per i docenti tecnico-pratici e di arte applicata **ed elencava tali docenti a parte e secondariamente rispetto agli altri**, nominati invece per primi come “docenti di scuola secondaria superiore” .

Solo in seguito alle nostre rimostranze venne riadattata, nella stesura prodotta a noi il 7/02 (e poi alle OO.SS. maggiormente rappresentative nel formale incontro del 9/2/07) **con obbligatorietà e citazione(in inciso per i docenti tecnico-pratici e di arte applicata) paritarie per tutti i docenti di S.S.Sup.; la bozza iniziale di tale circolare può dunque essere stata organicamente associata alle “Istruzioni” predette, che poi, non modificate a differenza della C.M., producono quanto la versione iniziale della C.M. si proponeva esplicitamente in ordine alla secondarietà di partecipazione e nomina dei docenti tecnico-pratici e di arte applicata.**

La necessità di comprensione dell'eventuale unitaria prospettiva discriminante motiva la richiesta di accesso.

III) DATI RAGIONATI SULLE NOMINE DI DOCENTI DIPLOMATI E DI DOCENTI LAUREATI:

(A) DATI E RELAZIONI SU SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2005/2006.

(B) DATI PRELIMINARI SU SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2006/2007.

α) DISCRIMINAZIONI CENSURATE

Le discriminazioni che si contestano e che motivano in generale la richiesta di accesso a tali “Dati” sono contenute nelle previsioni dei DD.MM. N.6 / 07 e N. 7 / 07 e della C.M. N.20/07; sono state rispettivamente censurate come sub (I) precisato; e riguardano tutte le esclusioni rese possibili indebitamente in danno dei docenti dall'AID rappresentati dai provvedimenti citati.

β) MOTIVAZIONI SPECIFICHE DELL'ACCESSO

Si chiedono **i dati delle nomine di docenti laureati (TAB.A, a parte trattamento testi , con accesso legato a diploma) confrontati con quelli** - per la stessa materia scolastica insegnata in compresenza e per lo stesso ambito di riferimento territoriale, e in generale per tutta Italia - **dei docenti diplomati (TAB. C) e docenti di arte applicata (TAB.D)**; e, specularmente, **i dati delle nomine di docenti diplomati in possesso di laurea confrontati con quelli** - per la stessa materia scolastica insegnata in compresenza e per lo stesso ambito di riferimento territoriale, e in generale per tutta Italia - **dei docenti solo diplomati.**

Tali dati permettono una riprova operativa del meccanismo di nomina verificandolo sulle quantità reciproche sia in relazione all'indicazione o meno di codice della materia che al possesso o meno di laurea.

L'esigenza di tale riprova motiva la richiesta di accesso.

In particolare si chiedono tutti i dati aventi attinenza diretta o indiretta (dati di raffronto) con le discriminazioni lamentate in conseguenza delle previsioni del D.M.N.6/07 e della C.M. n.20/07, nonché del D.M. n.7/07.

III A) ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2005/2006.

A.1) Numero totale delle Commissioni d'esame insediate e Numero totale dei **Presidenti**.

A.2) Numero totale delle domande presentate per la nomina a **Presidente**, distintamente da parte di docenti con laurea e da parte di docenti sprovvisti di laurea (e tra questi, tra docenti "ITP" e tra docenti "IAA").

A.3) Numero totale delle domande accolte per la nomina a **Presidente**, distintamente da parte di docenti con laurea e da parte di docenti sprovvisti di laurea (e tra questi, tra docenti "ITP" e tra docenti "IAA").

A.4) Eventuali casi di contestazione di **Presidenti** (numero casi riferiti a Presidenti aventi la laurea e numero casi riferiti a Presidenti non aventi la laurea).

A.5) Eventuali motivazioni annotate nei verbali relativi a predetti eventuali casi di contestazione di **Presidenti** (distintamente per le due tipologie suddette di Presidenti).

III B) ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2006/2007.

B.1) Numero totale delle Commissioni d'esame insediate e Numero totale dei **Presidenti**.

B.2) Numero totale delle domande presentate per la nomina a **Presidente**, distintamente da parte di docenti con laurea e da parte di docenti sprovvisti di laurea (e tra questi, tra docenti "ITP" e tra docenti "IAA").

B.3) Numero totale delle domande accolte per la nomina a **Presidente**, distintamente da parte di docenti con laurea e da parte di docenti sprovvisti di laurea (e tra questi, tra docenti "ITP" e tra docenti "IAA").

B.4) Numero totale delle domande presentate per la nomina a **Commissario esterno**, distintamente da parte di docenti con laurea e da parte di docenti sprovvisti di laurea (e tra questi, tra docenti "ITP" e tra docenti "IAA").

B.5) Numero totale delle domande accolte per la nomina a **Commissario esterno**, distintamente da parte di docenti con laurea e da parte di docenti sprovvisti di laurea (e tra questi, tra docenti "ITP" e tra docenti "IAA").

Tali dati integrano e sintetizzano sul piano complessivo (per l'insieme delle due tipologie docenti create dal D.M. n.6/07 , e sul piano nazionale) quelli sopra richiesti sul piano specifico (di materia e territoriale).

Essi quindi completano la riprova operativa del meccanismo di nomina verificandolo sulle quantità reciproche delle due tipologie docenti create dal D.M. n.6/07, sia in relazione all'indicazione o meno di codice della materia che al possesso o meno di laurea, rispetto alle distinte nomine a Presidente e a Commissario esterno.

L'esigenza di tale riprova specifica motiva la richiesta di accesso.

IN CONCLUSIONE

Sollecitiamo dunque l'accesso ai documenti e dati sopra descritti, in tempi adeguati all'eventuale trattazione della proponenda sospensiva dei provvedimenti impugnati presso il TAR Lazio – o, meglio, in tempi adeguati alla auspicata definizione di un accordo (come prospettato nell'incontro con il Segretario del Ministro del 29/3/07) che eviti la prosecuzione del contenzioso .

Grati della disponibilità ed attenzione, porgiamo vivi e distinti saluti

Roma, 31 / 3/ 07

Paolo Grillo - Segretario generale AID

P.S. La presente integra e sostituisce totalmente la richiesta presentata a mano per il Ministro il 29/3/07.